

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2772/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 dicembre 1999**  
**che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000; lo stesso articolo prevede anche che, sulla base di una proposta della Commissione, le regole generali del suddetto sistema siano stabilite anteriormente a tale data;
- (2) tali regole generali devono essere applicabili solo in via temporanea per un periodo massimo di 8 mesi, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di prendere una decisione in merito alla proposta di regolamento che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97, presentata dalla Commissione il 13 ottobre 1999;
- (3) è pertanto opportuno stabilire semplici regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine al quale tutti gli Stati membri possano attualmente conformarsi; tali regole devono far riferimento alle disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97;
- (4) gli Stati membri devono inoltre poter continuare a disporre, a titolo temporaneo, della possibilità di imporre un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel proprio territorio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, per un periodo massimo di 8 mesi;

- (5) tali indicazioni obbligatorie non devono causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri;
- (6) occorre inoltre permettere agli operatori di continuare a fornire indicazioni facoltative sulle etichette delle carni bovine, a complemento delle indicazioni obbligatorie;
- (7) è importante mantenere le attuali disposizioni relative all'etichettatura facoltativa; in considerazione dell'urgenza della questione è indispensabile prevedere una deroga al periodo di 6 settimane di cui al paragrafo I, punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 820/97 etichettano tali carni conformemente alle regole di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 820/97.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2000, gli Stati membri possono continuare a ricorrere alla possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97. In tal caso, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97.

2. Le regole relative al sistema facoltativo, applicabili fino al 31 dicembre 1999 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, continueranno ad applicarsi ad ogni indicazione facoltativa fornita a complemento del sistema di etichettatura obbligatorio di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 agosto 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. HALONEN

---